

# **Statuto della Federazione Provinciale Allevatori Cavalli Haflinger dell'Alto Adige**

## **TITOLO I**

### **DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA**

#### **Art. 1 (Costituzione e denominazione)**

La Federazione provinciale delle Cooperative di Allevatori Haflinger (Verband der Südtiroler Haflingerpferdezuchtgenossenschaften) fondata a Bolzano il 10.04.1953 porta il nome "Südtiroler Haflinger Pferdezuchtverband Genossenschaft und landwirtschaftliche Gesellschaft", in traduzione italiana "Federazione Provinciale degli allevatori di cavalli di razza Haflinger dell'Alto Adige società agricola Cooperativa" ed ha sede legale nel comune di Bolzano.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera del Consiglio di Amministrazione, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Il settore di attività dell'associazione in Alto Adige è suddiviso in distretti. La ripartizione dei distretti sui vari comuni è stabilita nel regolamento interno.

#### **Art. 2 (Durata)**

La Cooperativa ha durata fino al 31.12.2060 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

## **TITOLO II**

### **SCOPO - OGGETTO**

#### **Art. 3 (Scopo mutualistico)**

La cooperativa è orientata e disciplinata secondo i principi della mutualità senza fini di speculazione privata e ha lo scopo di fornire consulenza e assistenza agli soci in tutti gli ambiti della selezione e dell'allevamento dei cavalli e di promuovere gli stessi. La cooperativa può effettuare operazioni commerciali con terzi.

#### **Art. 4 (Oggetto)**

Considerato l'orientamento mutualistico della Società, così come definito nel precedente articolo, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come di seguito definiti, la cooperativa ha per oggetto:

1.) La selezione, l'allevamento, la conservazione e il miglioramento della razza Haflinger Haflinger originale con l'obiettivo di preservare e valorizzare il cavallo Haflinger nell'area di origine quale patrimonio culturale di grande e di valorizzarlo secondo i requisiti definiti.

2.) La tutela, la promozione e la rappresentanza degli interessi dei membri della Federazione correlata all'allevamento degli animali in generale e all'allevamento dei cavalli in particolare.

- 3.) Il contatto permanente con le autorità e le organizzazioni responsabili dell'allevamento della razza Haflinger nonché l'intervento sulla legislazione in materia di riproduzione animale attraverso la presentazione di proposte per la promozione specifica dell'allevamento di cavalli.
- 4.) La consulenza permanente ai soci della Federazione, le attività di formazione e aggiornamento dei soci in materia di selezione e allevamento.
- 5.) La fondazione e il sostegno delle associazioni di allevatori di cavalli e di gruppi di interesse tra i soci volti alla promozione di ambiti specifici.
- 6.) L'adempimento di tutti i compiti che sono assegnati alla Federazione da parte di organizzazioni e autorità preposte.
- 7.) La promozione e la gestione di tutte le misure volte al miglioramento del materiale animale e pertanto dell'efficienza economica dell'allevamento nelle aziende associate, quali ad esempio l'inseminazione artificiale, con tutte le misure ivi necessarie come la produzione, l'acquisto, la vendita e la commercializzazione dello sperma.
- 8.) La tenuta del libro genealogico con tutte le attività correlate.
- 9.) La tenuta del libro genealogico nazionale della razza Noriker con relativo coordinamento degli allevatori Noriker in Provincia di Bolzano e al di fuori della provincia.
- 10.) L'elaborazione di un programma genetico adeguato al quadro economico.
- 11.) Lo svolgimento e l'organizzazione di tutti gli eventi utili e necessari, come conferenze, convegni, mostre, viaggi di studio e corsi di formazione.
- 12.) Il sostegno di tutte le misure volte a contrastare le patologie e epidemie nelle popolazioni equine e/o a mantenerle in salute.
- 13.) La promozione della commercializzazione di cavalli delle aziende degli associati con tutte le attività ivi correlate quali l'organizzazione e la gestione di eventi commerciali e mercati tramite l'intermediazione diretta e acquisizione, nonché l'adozione di tutte le misure pubblicitarie efficaci per la promozione delle vendite.
- 14.) L'adesione a organizzazioni nazionali e internazionali in ambito di selezione, allevamento e commercializzazione.
- 15.) L'acquisto congiunto, l'intermediazione, il commercio all'ingrosso o l'attività di agenzia e rappresentanze per bestiame, mangimi e forniture agricole in generale.
- 16.) L'acquisizione e la locazione di immobili, la costruzione, la locazione e la gestione di strutture quali scuderie o stalle, che sono in linea con gli interessi economici e commerciali dei soci.
- 17.) La promozione dello sport equestre in generale e di tutte le iniziative a favore dei soci.
- 18.) La formazione e l'addestramento di cavalli e cavalieri.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.

### **TITOLO III**

#### **SOCI**

##### **Art. 5 (Soci ordinari)**

Il numero di soci è illimitato, ma non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla legge.

Possono aderire con qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire alla realizzazione degli scopi sociali. I soci possono essere persone fisiche, persone giuridiche e associazioni che svolgono le attività di cui all'articolo 4 dello Statuto. In linea di principio, l'appartenenza a una delle associazioni di allevatori esistenti è un requisito essenziale per l'ammissione di persone fisiche come membro dell'associazione. Con delibera del Consiglio di Amministrazione, anche le persone residenti al di fuori dell'area di allevamento dell'Alto Adige possono aderire senza necessariamente essere soci di un'associazione di allevatori.

L'Associazione ha anche una Commissione Tecnica e una Commissione di Valutazione.

Le funzioni, competenze e modalità di gestione delle associazioni di allevatori locali, della Commissione Tecnica e della Commissione di Valutazione sono disciplinate dal regolamento interno.

Possono essere nominati membri onorari le persone che hanno acquisito particolari meriti per la promozione della selezione e dell'allevamento di cavalli in generale e della razza Haflinger in particolare. La nomina a socio onorario viene effettuata con delibera dell'Assemblea Generale su proposta del Comitato Direttivo.

##### **Art. 6 (Domanda di ammissione)**

Nel caso di persone fisiche, la domanda di ammissione indirizzata al Consiglio di Amministrazione va presentata per iscritto e deve contenere le seguenti informazioni:

- a) Nome e cognome, residenza e luogo e data di nascita;
- b) l'attività effettivamente svolta;
- c) l'importo del capitale da sottoscrivere;
- d) una dichiarazione di conoscere e accettare il presente statuto e di osservare le delibere validamente adottate dagli organi sociali.

Nel caso di società, gruppi o enti, la domanda, oltre alle informazioni elencate alle lettere b), c) e d), dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) la delibera dell'organo sociale che ha approvato la domanda;
- c) il titolo e /o la qualifica della persona che sottoscrive la domanda.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata la sussistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 5, decide sulla domanda sulla base di criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e i membri del Consiglio di Amministrazione devono provvedere alla tempestiva annotazione nel Libro dei Soci.

Il Consiglio di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, il richiedente può, entro 60 giorni dalla notifica del diniego, chiedere che l'Assemblea decida in merito. L'Assemblea Generale deciderà sulle domande respinte nella sua prossima riunione, a meno che non sia espressamente convocata a tal fine.

Nella relazione al bilancio o nella nota integrativa gli amministratori indicano le ragioni che sono state determinanti per la decisione riguardo all'ammissione.

### **Art. 7 (Doveri del socio)**

Fatti salvi gli altri obblighi derivanti dalla legge e dallo statuto, i soci sono tenuti:

(a) a versare secondo le modalità e i termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione:

- il capitale sottoscritto;
- la tassa di ammissione quale rimborso delle spese sostenute per l'istruttoria della domanda di ammissione;
- l'eventuale sovrapprezzo determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) a rispettare lo statuto, il regolamento interno e le delibere adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio di tutti i rapporti con la cooperativa è quello che risulta dal Libro dei Soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto solo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata indirizzata alla Cooperativa.

### **Art. 8 (Perdita della qualità di socio)**

La qualità di socio si perde per:

1. recesso, esclusione o per causa di morte, in caso di persona fisica
2. recesso, esclusione, scioglimento o liquidazione, per soggetti diversi da persona fisica

### **Art. 9 (Recesso del socio)**

Il socio può recedere dalla cooperativa in qualsiasi momento.

La domanda di recesso deve essere presentata alla Cooperativa a mezzo raccomandata. Gli amministratori devono esaminare la domanda entro 60 giorni dalla ricezione.

Qualora non sussistano le condizioni per il recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che può presentare opposizione al tribunale entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione.

Il recesso dal rapporto sociale diventa effettivo con la notifica di accettazione della domanda di dimissione.

Per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra il socio ordinario e la Cooperativa, il recesso diventa effettivo con la chiusura dell'esercizio in corso, se la comunicazione è stata effettuata con almeno 3 mesi di anticipo, altrimenti alla fine dell'esercizio successivo. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, stabilire che le dimissioni abbiano effetto immediatamente dopo la notifica dell'accettazione della richiesta.

### **Art. 10 (Esclusione)**

Salvo i casi previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione può deliberare di escludere il socio:

a) che non sia più in grado di partecipare alla realizzazione degli scopi sociali oppure non presenti più i requisiti per l'ammissione;

b) che abbia violato in modo grave gli obblighi derivanti dalla legge, dallo statuto, dal regolamento interno o dai rapporti mutualistici nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) non osservi il presente statuto, il regolamento interno e le delibere degli organi sociali, fatta salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di concedere al socio un termine non superiore a 60 giorni per la definizione della questione;

(d) che, nonostante l'invito da parte degli amministratori di versare il capitale sottoscritto o le somme a qualsiasi titolo dovute entro il termine di 30 giorno, non proceda al versamento;

e) che in qualsiasi modo arrechi danni materiali o morali alla cooperativa, o provochi controversie o disturbi all'interno della cooperativa;

f) che, senza l'espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa effettiva dal momento dell'annotazione nel Libro dei Soci da effettuarsi a cura degli Amministratori.

### **Art. 11(Liquidazione)**

I soci receduto o esclusi hanno diritto solo alla restituzione esclusivamente della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata ai sensi dell'articolo 19. La liquidazione sarà effettuata sulla base del bilancio dell'esercizio in cui ha effetto lo scioglimento del rapporto sociale e comunque non potrà superare l'importo effettivamente versato e rivalutato.

Il rimborso deve essere effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio.

In deroga a quanto previsto dall'art. 2535 cpv. 2 del Codice Civile, il rimborso del sovrapprezzo versato è escluso in caso di dimissioni, esclusione o decesso di un socio.

#### **Art. 12 (Decesso del socio)**

In caso di decesso di un socio, gli eredi o legatari hanno diritto al rimborso della quota sociale effettivamente versata ed eventualmente rivalutata ai sensi dell'art. 11.

Nel caso di più eredi o legatari, questi devono, entro 6 mesi dal decesso, indicare tra essi quello che li rappresenterà nei confronti della Cooperativa.

In mancanza di tale designazione si applica l'articolo 2347, commi 2 e 3, del codice civile.

Gli eredi in possesso dei requisiti per l'ammissione alla Cooperativa, subentrano nella partecipazione del socio deceduto con delibera del Consiglio di Amministrazione previo accertamento della sussistenza dei requisiti di adesione conformemente alle modalità procedurali di cui all'articolo 6 dello Statuto, in mancanza delle quali si procede al rimborso ai sensi dell'articolo 11.

In presenza di più eredi, questi devono nominare un rappresentante comune, a meno che il rapporto mutualistico non possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio consenso con le modalità previste dall'art. 6.

In caso di decisione negativa e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 11.

### **TITOLO IV**

#### **SOCI SOVVENTORI**

#### **Art. 13 (Soci sovventori)**

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.

#### **Art. 14 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)**

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di € 100 ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a 5.

La Società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.

#### **Art. 15 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)**

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Consiglio di Amministrazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione l'acquirente proposto e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

#### **Art. 16 (Deliberazione di emissione)**

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle azioni che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

#### **Art. 17 (Recesso dei soci sovventori)**

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

### **TITOLO V**

#### **PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE**

#### **Art. 18 (Elementi costitutivi, vincoli ed alienazione)**

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato
  1. dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote sociali. La quota sociale complessivamente detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;
  2. dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;
- b) dalla riserva legale indivisibile, formata con gli utili di cui all'art. 19;
- c) dalla riserva volontaria, nonché da ogni altra riserva;
- d) dal sovrapprezzo se riscosso.

Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori. Il socio che intende trasferire, anche in parte, la propria quota deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 6.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscriverlo nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale.

L'importo della quota sociale da sottoscrivere da parte dei soci dipende dal numero di cavalli detenuti. Il metodo di calcolo è definito nel regolamento interno ed è deciso dall'assemblea generale ai sensi dell'articolo 37, comma 2.

### **Art. 19 (Bilancio d'esercizio)**

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio. Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92, n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

L'assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci sovventori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente (art. 2514 c.c.).

#### **Art. 20 (Ristorni)**

Il Consiglio di Amministrazione, che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea generale decide l'assegnazione dei ristorni in occasione dell'approvazione del bilancio, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

## **TITOLO VI ORGANI SOCIALI**

#### **Art. 21 (Organi)**

Sono organi della Società cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato.

#### **Art.22 (Assemblee)**

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La convocazione avviene mediante avviso comunicato ai soci con lettera raccomandata A.R. o con altro mezzo (p.e. telefax, e-mail) che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 giorni prima della convocazione. In alternativa, l'avviso può essere pubblicato su uno dei seguenti giornali almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea: Dolomiten, Tageszeitung, Alto Adige.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o in altro luogo in Provincia di Bolzano), la data e l'ora della prima e, se del caso, della seconda convocazione. La seconda convocazione non può essere fissata per il giorno della prima convocazione.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si considera validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

#### **Art. 23 (Funzioni dell'Assemblea)**

L'Assemblea:

- 1) approva il bilancio e decide la destinazione dell'utile
- 2) delibera sull'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori, ne determina l'ammontare e le caratteristiche ai sensi dell'art. 14 e delibera sui diritti di voto ad esse spettanti in base ai conferimenti;
- 3) elegge il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Vice Presidente;
- 4) elegge, se necessario, il Collegio dei Sindaci e il suo Presidente, nonché il responsabile della revisione contabile, se necessario;
- 5) determina l'ammontare della remunerazione dei consiglieri e sindaci;
- 6) approva il regolamento interno;
- 7) delibera su tutte le altre questioni che per legge o per Statuto sono di competenza dell'Assemblea Generale.

Essa si svolge almeno una volta all'anno nei tempi indicati dall'articolo 19.

L'Assemblea può essere inoltre convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario, o quando un numero di soci che rappresentino almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci ne facciano richiesta scritta agli amministratori, indicando gli argomenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Plenaria.

In quest'ultimo caso, l'assemblea deve essere convocata senza indugio e comunque non oltre 20 giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

A norma di legge, l'Assemblea è considerata straordinaria se si riunisce per deliberare sulle modifiche dello Statuto o per trattare le materie previste dall'art. 2365 del Codice Civile.

#### **Art. 24 (Quorum e maggioranze)**

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero di soci presenti o rappresentanti con diritto di voto.

L'Assemblea generale ordinaria decide su tutti i punti all'ordine del giorno con la maggioranza assoluta dei voti presenti.

L'assemblea generale straordinaria decide su tutti i punti all'ordine del giorno con la maggioranza dei due terzi dei voti presenti.

La decisione di sciogliere l'Associazione è valida solo se presa da due Assemblee Generali convocate esclusivamente a questo scopo con una maggioranza di tre quarti di tutti i membri che partecipano all'Assemblea Generale. La seconda Assemblea Generale non può aver luogo prima di 15 giorni dopo la prima. Le proposte di modifica di questa disposizione possono essere validamente adottate solo se le stesse disposizioni sono rispettate.

#### **Art. 25 (Votazioni)**

Salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, la votazione avviene per alzata di mano.

La votazione avviene per alzata e seduta o per alzata di mano, a meno che un decimo dei presenti non richieda espressamente il voto per scrutinio.

Le votazioni si svolgono di norma mediante schede elettorali. Le elezioni senza schede elettorali possono avere luogo solo se nessun membro vi si oppone. È considerata eletto chi riceve il maggior numero di voti. In caso di parità, si procede a un secondo scrutinio tra i due membri che hanno ricevuto lo stesso numero di voti. In caso di un altro pareggio, il presidente estrae a sorte per decidere.

### **Art. 26 (Diritto di voto)**

Il diritto di voto nell'Assemblea Generale è concesso a coloro che sono iscritti nel Libro Soci da almeno 90 giorni e non sono in ritardo con il versamento del capitale sottoscritto.

Ogni socio della cooperativa ha diritto ad un solo voto, indipendentemente dall'ammontare della partecipazione.

Ai soci sovventori si applica l'art. 16.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono partecipare di persona all'Assemblea possono farsi rappresentare conferendo delega scritta ad un altro socio avente diritto di voto e appartenente allo stesso gruppo di soci ordinari o sovventori e che non sia né amministratore né dipendente della Cooperativa.

In ogni caso, ciascun socio non può rappresentare più di un socio.

Un socio imprenditore individuale può essere rappresentato all'Assemblea generale anche dal coniuge, dai parenti fino al terzo grado o dai suoceri fino al secondo grado, a condizione che collaborino nell'impresa.

La delega non può essere rilasciata senza il nome del rappresentante autorizzato.

### **Art. 27 (Presidenza dell'Assemblea Generale)**

L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e in sua assenza dal Vice Presidente. In caso di assenza anche di quest'ultimo, la presidenza è assunta dalla persona nominata dall'Assemblea Generale a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea Generale nomina un segretario, che non deve essere necessariamente un socio. Inoltre, l'Assemblea Generale nomina due scrutatori, che fungono anche da co-segretari. Il verbale dell'Assemblea Generale deve essere firmato dal Presidente, dal Segretario e dai due scrutatori.

Il segretario non viene nominato se il verbale viene redatto da un notaio.

### **Art. 28 (Consiglio di Amministrazione)**

La cooperativa è gestita da un Consiglio di Amministrazione composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da altri otto a tredici membri del Consiglio, che vengono eletti dall'Assemblea Generale dopo averne determinato il numero.

I membri del Consiglio di Amministrazione sono eletti tra i membri ordinari o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori restano in carica per tre anni e cessano dalla carica il giorno dell'Assemblea Generale convocata per l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio del loro mandato.

Il Consiglio di Amministrazione deve essere eletto in modo che ogni distretto abbia almeno un rappresentante. Questo diritto a favore dei singoli distretti non si applica se non è presente nessun socio del distretto all'elezione o se sono presenti soci di un distretto e nessuno di loro riceve un voto.

#### **Art. 29 (Compiti degli Amministratori)**

Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società Cooperativa esclusi quelli riservati per legge all'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie competenze a uno o più dei suoi membri o a un Comitato Esecutivo composto da due o più dei suoi componenti, determinandone comunque il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio di tale delega. Non possono essere delegate le materie previste dall'art. 2381 del Codice Civile, i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci, nonché le decisioni relative ai rapporti mutualistici con i soci.

Almeno una volta ogni sei mesi gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione, sulla sua probabile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo, per portata e caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

#### **Art. 30 (Convocazione e deliberazioni)**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta si tratti di deliberare o se almeno un terzo degli Amministratori ne faccia richiesta.

La riunione è convocata dal Presidente con lettera, fax o e-mail almeno 5 giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, a mezzo telegramma, e-mail o telefono, in modo che gli Amministratori e i membri effettivi del Collegio Sindacale siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando è presente la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti.

Di ogni adunanza del Consiglio di Amministrazione deve essere redatto un verbale firmato da tutti i presenti.

#### **Art. 31 (Integrazione del Consiglio di Amministrazione)**

In caso di sopravvenuta mancanza di uno o più Amministratori, gli altri li sostituiscono secondo quanto previsto dall'art. 2386 del Codice Civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione di quelli mancanti.

Nella nomina dei nuovi membri del Consiglio, si deve tener conto del fatto che il membro o i membri sostitutivi devono provenire dallo stesso distretto ed essere proposti dalle Associazioni del distretto in questione.

Se vengono a mancare tutti gli amministratori il Collegio dei Sindaci, laddove presente, deve immediatamente convocare l'assemblea generale. Nel frattempo, il Collegio dei Sindaci può svolgere l'attività di ordinaria amministrazione. Laddove non sia presente il Collegio dei Sindaci, il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

### **Art. 32 (Remunerazione degli amministratori)**

L'Assemblea Generale determina i compensi degli Amministratori e dei membri del Comitato Esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dello statuto. L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, compresi quelli investiti di particolari cariche.

### **Art. 33 (Rappresentanza)**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta la Cooperativa nei confronti dei terzi e in giudizio. Il Presidente è pertanto autorizzato a riscuotere pagamenti di qualsiasi tipo e a qualsiasi titolo da pubbliche amministrazioni e da privati, rilasciandone quietanze liberatorie.

Egli ha inoltre facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle controversie attive e passive della Cooperativa, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali deleghe e/o procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

### **Art. 34 (Collegio Sindacale)**

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea.

Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

Il Collegio Sindacale rimane in carica per tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

I Sindaci possono essere rieletti.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Se il Collegio Sindacale è integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro specifico, esso effettua anche la revisione legale dei conti

**TITOLO VII**  
**SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

**Art. 35 (Scioglimento anticipato)**

L'Assemblea che delibera lo scioglimento della Cooperativa nomina uno o più liquidatori e ne definisce i poteri.

**Art. 36 (Devoluzione del patrimonio)**

In caso di scioglimento della Società Cooperativa, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 14, lett. c;

- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

**TITOLO VIII**  
**DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**

**Articolo 37 (Regolamento interno)**

Per meglio disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea. Ove un regolamento riguardi lo svolgimento dell'attività mutualistica con i soci, dovrà essere approvato dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie. Nei regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

**Art. 38 (Principi di promozione cooperativa, indivisibilità delle riserve e utilizzo)**

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. I divieti e gli obblighi previsti dall'art. 2514 codice civile vanno comunque osservati

**Art. 39 (Rinvio)**

Tutto ciò che non è disciplinato dal presente statuto è soggetto alle disposizioni della legge sulle cooperative a mutualità prevalente.

Salvo diversamente disposto dagli articoli 2511 e seguenti Codice Civile si applicano le disposizioni sulla società per azioni, purché compatibili.

**Postscriptum:**

Il presente statuto è stato approvato dall'assemblea generale straordinaria del 16.06.2020 e comprende il testo integrale risultate dalle modifiche apportate in tale sede.